

Serie Ordinaria n. 27 - Martedì 03 Luglio 2018

**D.g.r. 28 giugno 2018 - n. XI/280**  
**Disciplina del codice identificativo di riferimento (CIR) ai sensi dell'articolo 38 comma 8 bis della legge regionale 1 ottobre 2015, n. 27 «Politiche regionali in materia di turismo e attrattività del territorio lombardo»**

## LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge regionale 1 ottobre 2015, n. 27 «Politiche regionali in materia di turismo e attrattività» e, in particolare, l'articolo 38 comma 8, in base al quale tutte le strutture ricettive alberghiere e non alberghiere, compresi gli alloggi o porzioni degli stessi dati in locazione per finalità turistiche ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 431 (Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo), sono tenute, oltre al rispetto delle vigenti normative statali in materia fiscale e di sicurezza, alla comunicazione dei flussi turistici secondo le indicazioni regionali e all'adempimento della denuncia degli ospiti in base alle indicazioni dell'autorità di pubblica sicurezza;

Visto l'articolo 40 «Vigilanza e sanzioni di competenza delle Province e della Città metropolitana di Milano», comma 9 della l.r. citata in base al quale il titolare di attività ricettiva alberghiera e non alberghiera, nonché il proprietario dell'alloggio o porzione di alloggio data in locazione per finalità turistiche ai sensi della legge 431/1998, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 250 a euro 2.500 per ciascun mese di omessa o incompleta comunicazione dei flussi turistici, ai sensi dell'art.8, comma 8;

Visto il modello di comunicazione di inizio attività relativo alle case ed appartamenti per vacanze, approvato con decreto dirigenziale n. 4275 del 16 maggio 2016 (BURL n. 20 del 18 maggio 2016), che deve essere presentata agli Sportelli Unici Attività Produttive comunali;

Dato atto che in Lombardia i flussi turistici vengono rilevati attraverso il sistema informatico Turismo5 che costituisce l'unico strumento riconosciuto da Regione Lombardia e dall'Ufficio di statistica presso PoliS-Lombardia di acquisizione dei flussi e delle consistenze delle strutture ricettive;

Vista la legge regionale 25 gennaio 2018, n. 7 «Integrazione alla legge regionale 1 ottobre 2015, n. 27 (Politiche regionali in materia di turismo e attrattività del territorio lombardo). Istituzione del Codice identificativo da assegnare a case e appartamenti per vacanze» riferito alle strutture ricettive di cui all'articolo 26 della l.r. 27/15, compresi gli alloggi o le porzioni di alloggi dati in locazione per finalità turistiche ai sensi della legge 431/1998, al fine di semplificare i controlli da parte delle autorità competenti;

Considerato che all'articolo 1 comma 1 lettera a) la legge sopra richiamata definisce che tale codice è riferito al numero di protocollo rilasciato dal Comune ove è ubicato l'immobile al momento della ricezione della comunicazione di avvio attività di cui all'articolo 38 comma 1 della legge regionale 1 ottobre 2015, n. 27 (Politiche regionali in materia di turismo e attrattività del territorio lombardo);

Preso atto che la l.r. 7/18 ha individuato nella data del 30 giugno 2018 il termine entro il quale la Giunta adotti la deliberazione per la disciplina del Codice identificativo di riferimento (CIR) e nella data del 1 settembre 2018 l'obbligo di adempimento all'indicazione del Codice identificativo di riferimento (CIR) per ogni singola unità ricettiva pubblicizzata con scritti o stampati o supporti digitali e con qualsiasi altro mezzo all'uso utilizzato;

Considerato che i soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare nonché quelli che gestiscono portali telematici, e che pubblicizzano, promuovono o commercializzano le attività di cui al comma 8 bis delle l.r. 27/15, pubblicano il CIR sugli strumenti utilizzati nella pubblicità, promozione e commercializzazione dell'offerta sia che avvenga con scritti o stampati o supporti digitali o con qualsiasi altro mezzo all'uso utilizzato;

Valutato quindi opportuno individuare un riferimento al numero di protocollo rilasciato dal Comune ove è ubicato l'immobile al momento della ricezione della comunicazione di avvio attività di cui all'articolo 38 comma 1 della legge regionale 1 ottobre 2015, n. 27 che permetta una uniformità sul territorio regionale ed una facilità da parte dei gestori delle strutture ricettive di cui all'articolo 26 della l.r. 27/15, compresi gli alloggi o le porzioni di alloggi dati in locazione per finalità turistiche ai sensi della legge 431/1998, di pubblicizzarlo, promuoverlo e commercializzarlo con scritti, stampati, supporti digitali o con qualsiasi altro mezzo all'uso utilizzato;

Considerato che al fine di completare il percorso di regolarizzazione, le strutture ricettive di cui all'articolo 26 della l.r. 27/15, compresi gli alloggi o le porzioni di alloggi dati in locazione per finalità turistiche ai sensi della legge 431/1998, oltre alla presen-

tazione della comunicazione al Comune, di cui all'art. 38, comma 1, della l.r. 27/15, devono procedere alla registrazione presso la Questura di competenza per ricevere le credenziali del sito «Alloggiatiweb» e accreditarsi presso la Provincia o la Città metropolitana di Milano al fine di comunicare i prezzi e ricevere le credenziali per il Sistema di gestione dei flussi turistici «Turismo5»;

Considerato inoltre che per gli adempimenti di cui sopra, le Province e la Città metropolitana di Milano assumono come atto prodromico al rilascio delle credenziali il protocollo comunale attestante l'avvenuta presentazione della comunicazione di cui all'articolo 38 comma 1 della l.r. 27/15;

Preso atto che il percorso amministrativo di regolarizzazione delle strutture interessate dal CIR si conclude con la ricezione delle credenziali del Sistema di gestione dei flussi turistici «Turismo5» completando l'assolvimento di tutte le procedure previste dal percorso di regolarizzazione determinando un meccanismo di ottimizzazione e di semplificazione dei controlli ex art. 38, comma 8 bis, della l.r. 27/15;

Accertato che il Sistema di gestione dei flussi turistici «Turismo5» genera automaticamente un «codice regione» univoco per ogni singola struttura ricettiva, costituito da 6 caratteri numerici riferiti al codice ISTAT del comune, 3 caratteri alfanumerici che individuano la tipologia di struttura ricettiva e da un numero sequenziale generato automaticamente dal sistema costituito da 5 caratteri;

Ritenuto in un'ottica di semplificazione del procedimento amministrativo in esame, di non aggravare lo stesso con riferimento agli adempimenti richiesti agli utenti e ai Comuni e quindi di individuare un Codice identificativo di riferimento che sia comunque riferito al protocollo rilasciato al momento della ricezione della comunicazione di avvio attività di cui all'articolo 38 comma 1 della l.r. 27/15 e facilmente utilizzabile dai soggetti interessati alla pubblicazione, promozione e commercializzazione dell'offerta delle strutture ricettive di cui all'art. 26 della l.r. 27/15, compresi gli alloggi o le porzioni di alloggi dati in locazione per finalità turistiche ai sensi della legge 431/1998, con scritti o stampati o supporti digitali o con qualsiasi altro mezzo all'uso utilizzato;

Considerato per le motivazioni sopra esposte di identificare il Codice identificativo di riferimento (CIR) con il Codice Regione attribuito dal Sistema di gestione dei flussi turistici «Turismo5» e pubblicato nel *menù* «Anagrafica / Gestione strutture, sezione Generale», di ogni singola struttura ricettiva di cui all'articolo 26 della l.r. 27/15, compresi gli alloggi o le porzioni di alloggi dati in locazione per finalità turistiche ai sensi della legge 431/1998;

Accertato che il Codice identificativo di riferimento (CIR) risulterà acquisibile dai gestori delle strutture ricettive di cui all'articolo 26 della l.r. 27/15, compresi gli alloggi o le porzioni di alloggi dati in locazione per finalità turistiche ai sensi della legge 431/1998, all'ottenimento delle credenziali da parte della competente Provincia o della Città metropolitana di Milano e che pertanto gli stessi potranno renderlo disponibile per consentire ai soggetti di cui all'art 38, comma 8 ter, della l.r. 27/15 di adempiere alla pubblicazione del CIR nel rispetto dei termini di cui all'art.2, comma 2, della l.r. 7/18;

A voti unanimi espressi secondo le modalità di legge;

## DELIBERA

1. di identificare, per le motivazioni e con le modalità indicate in premessa ed integralmente richiamate, il Codice identificativo di riferimento (CIR), di cui alla l.r. 7/18 con il Codice Regione attribuito dal Sistema di gestione dei flussi turistici «Turismo5» e pubblicato nel *menù* «Anagrafica / Gestione strutture, sezione Generale», di ogni singola struttura ricettiva di cui all'articolo 26 della l.r. 27/15, compresi gli alloggi o le porzioni di alloggi dati in locazione per finalità turistiche ai sensi della legge 431/1998;

2. di dare atto che il Codice identificativo di riferimento (CIR) risulterà acquisibile dai gestori delle strutture ricettive di cui all'articolo 26 della l.r. 27/15, compresi gli alloggi o le porzioni di alloggi dati in locazione per finalità turistiche ai sensi della legge 431/1998, all'ottenimento delle credenziali da parte della competente Provincia o della Città metropolitana di Milano;

3. di dare atto che il Codice identificativo di riferimento (CIR), di cui al punto 2, dovrà essere indicato dai soggetti di cui all'art 38, comma 8 ter sugli strumenti utilizzati nella pubblicità, promozione e commercializzazione dell'offerta sia che avvenga con scritti o stampati o supporti digitali o con qualsiasi altro mezzo all'uso utilizzato, nel rispetto dei termini di cui all'art.2, comma 2, della l.r. 7/18;

4. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul BURL

Il segretario: Fabrizio De Vecchi